



# La nuova legge federale sulla sicurezza dei prodotti

## Obblighi consecutivi all'immissione in commercio di prodotti destinati ai consumatori

Il 1° luglio 2010 è entrata in vigore la legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11). Essa si prefigge di offrire la più grande protezione possibile ai consumatori.

La LSPro disciplina la sicurezza dei prodotti nell'immissione in commercio a scopo commerciale o professionale; si propone inoltre di sopprimere gli ostacoli tecnici al commercio mediante il ravvicinamento delle legislazioni alle regolamentazioni vigenti nell'Unione Europea. Con la LSPro la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti è stata messa in atto nel diritto svizzero.

La LSPro viene applicata qualora gli atti normativi specifici dei prodotti non contengono disposizioni, che perseguono gli stessi obiettivi.

### Nuovi obblighi dopo l'immissione in commercio

Nell'art. 8 la LSPro stabilisce nuovi obblighi per i produttori, gli importatori e i distributori dopo l'immissione in commercio di prodotti. Si parla di cosiddetti obblighi consecutivi all'immissione in commercio.

I produttori e gli importatori hanno l'obbligo di osservare il prodotto. Tale obbligo vale per i prodotti destinati ai consumatori o per i prodotti che «in condizioni ragionevolmente prevedibili» potrebbero anche essere utilizzati dai consumatori. La tracciabilità dei prodotti deve essere garantita. L'obbligo di osservare il prodotto comprende misure idonee volte a individuare i pericoli che possono derivare dalla sua utilizzazione. I produttori e gli importatori devono inoltre adottare provvedimenti per prevenire i pericoli. I reclami di terzi concernenti la sicurezza del prodotto devono essere esaminati con la debita cura. Se necessario, si devono eseguire campionature. Il distributore deve collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza del prodotto effettuata dal produttore e

dall'importatore e adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione.

Inoltre il produttore o ogni altro responsabile dell'immissione in commercio, che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute, deve informare «senza indugio» l'organo di esecuzione (autorità). Nella fattispecie deve informare anche sulle misure adottate per prevenire i pericoli (ad es. blocco delle vendite, richiamo del prodotto). Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a questo obbligo di notifica, è perseguibile penalmente.

In termini temporali l'obbligo di osservare il prodotto e l'obbligo di notifica vigono «per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto».

### Sicurezza di prodotti elettrici

La sicurezza di prodotti elettrici è retta dalle disposizioni della legislazione sull'elettricità, anche dopo l'entrata in vigore della LSPro. Sulla base della legge sugli impianti elettrici (LIE;

RS 734.0) il Consiglio federale ha emanato diverse ordinanze, che definiscono sia le esigenze relative alla sicurezza di tali prodotti che il loro controllo e regolamentano la sorveglianza del mercato da parte delle autorità competenti. In questo caso si tratta dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5) e dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in aree a rischio di esplosione (OASAE; RS 734.6). Le disposizioni di queste ordinanze perseguono lo stesso scopo della LSPro.

Tuttavia le ordinanze menzionate non contemplano né l'obbligo di osservare il prodotto né l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 8 LSPro, per cui trascorso il termine transitorio (31 dicembre 2011; vedere qui sotto) questa disposizione è applicabile direttamente ai prodotti elettrici.

### Disposizioni transitorie

Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore e distributore deve creare i presupposti necessari all'attuazione degli obblighi consecutivi all'immissione in commercio conformemente all'art. 8 LSPro.

Inoltre i prodotti, che soddisfano le esigenze secondo il diritto previgente, ma non quelle menzionate nella LSPro, possono ancora essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.

### Nessuna modifica delle competenze esistenti

La LSPro non modifica nulla per quanto riguarda le competenze in materia di sorveglianza e di esecuzione. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI continua pertanto ad essere competente per la sorveglianza e il controllo nel settore dei prodotti a bassa tensione.

D'intesa con gli organi esecutivi interessati, la Segreteria di Stato dell'economia SECO coordina l'esecuzione della LSPro.  
Dario Marty, ingegnere capo

#### Contatto

##### Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI  
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf  
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22  
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

##### Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne  
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59  
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch